



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 12 del 12/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA MERCATINO SETTIMANALE

**Premesso** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

**Visto** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), con il quale sono state disposte fino al 17 maggio 2020 misure di contenimento del contagio epidemiologico ed è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 allo stesso atto;

**Vista** l'ordinanza della R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale sono disposte fino al 17 maggio misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le stesse in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;



**Visto** l'art.1 lett. z) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ai sensi del quale sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

**Visto** l'art.13 dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020, ai sensi del quale è demandata al Sindaco la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito del territorio comunale, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;

**Ritenuto** di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento specificamente alle attività commerciali ad agli spostamenti su luoghi confinati aperti al pubblico, così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

**Rilevata** la necessità di disciplinare con apposito piano le specifiche modalità organizzative volte a consentire, in armonia con le disposizioni fissate a livello nazionale e regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale all'aperto in località Liori, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito del territorio comunale e , che il Comandante della Polizia Locale ha deciso di adottare ogni utile adempimento per la corretta attuazione dello stesso piano;

**Vista** la proposta di piano elaborata dal Comandante della Polizia Locale che, nella necessità di adempiere alle disposizioni in materia di distanziamento e di assembramento, individua nell'integrazione del Corso Gramsci tratto compreso tra le vie Grazia Deledda e Amendola, una soluzione per ampliare l'area mercatale nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento e assembramento. Per tale motivo la dimensione dei posteggi sarà di 7 metri X 4 metri;

**Considerato** che l'area mercatale, sarà monitorata dalla Polizia locale che definirà il loco l'esatta occupazione degli spazi e dei posteggi i quali potranno subire spostamenti rispetto all'indicazione del posteggio riportata nell'autorizzazione rilasciata ai titolari di posteggio;



**Vista** l'esigenza di dover riavviare il mercato all'aperto in particolare avendo cura di far ripartire il settore alimentare già in data del 14 Maggio 2020 e collocando il settore alimentare nella via Satta dal civico 1 al civico 27 (parte bassa) e proseguire nel Corso Gramsci tratto compreso tra via Deledda e via Amendola;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica in atto;

**Constatato** che sul territorio comunale la diffusione dell'epidemia è stata di modestissima entità;

**Ritenuto** alla luce di quanto previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali sopra richiamate, disporre a partire dal giorno 14.05.2020 la riapertura del mercato all'aperto in località Liori, a cadenza settimanale nella giornata di giovedì, limitatamente ai soli operatori del settore merceologico alimentare, all'interno di apposita area pubblica con accessi contingentati e nel rispetto delle modalità organizzative obbligatorie indicate nel piano allegato al presente atto salvo diverse indicazioni di livello regionale o nazionale;

**Visto** l' art. 50 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, per il giorno 14.05.2020 la riapertura del mercato all'aperto in località Liori, previsto a cadenza settimanale nella giornata di giovedì, limitatamente ai soli operatori economici del settore merceologico alimentare, nella specifica area pubblica ad accesso contingentato, con l'osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie con obbligo di guanti, mascherine e gel igienizzanti per gli operatori e per i clienti che accedono all'area mercatale al fine di prevenire garantire il contenimento del contagio;

### **DEMANDA**

al Comandante della Polizia Locale, l'assunzione di ogni necessario adempimento per l'esecuzione della presente ordinanza;



## AVVERTE

- la presente ordinanza produce effetti dal 14 maggio 2020 e potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19 e dei provvedimenti della Regione Sardegna;
- ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;
- il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;
- in caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'organo di polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa;

l'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all'organo competente per l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;

- in caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;
- le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L.19/2020, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza R.A.S. n. 20 del 2 maggio 2020 con la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00;
- il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell'artt.1 lett.z) e art.4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

## INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in



applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune;

la notifica a tutti i Responsabili di Settore del Comune di Capoterra;

Al Presidente del Consiglio Comunale;

Alla Prefettura – UTG di Cagliari;

Alla Questura di Cagliari;

Al Servizio 118;

Al Comando Carabinieri di Capoterra;

Alle associazioni di categoria e ad ogni singolo operatore economico del settore merceologico alimentare autorizzato all'esercizio dell'attività di vendita nell'area mercatale in oggetto;

di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di comunicazione.

Alla San Germano S.p.A.

Dalla Residenza Municipale, li 12/05/2020

IL SINDACO  
*Francesco Dessì*

La presente ordinanza viene notificata: